

 <p>Comune di Savosa Municipio</p>	<p>Messaggio Municipale 8/2011</p>
<p>13 settembre 2011</p>	<p>Risoluzione municipale 398</p>
<p><i>Proposta fissazione moltiplicatore imposta comunale anno 2011</i></p>	

Signora Presidente, Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio municipale vi sottoponiamo la proposta sulla determinazione del moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2011.

INTRODUZIONE

Il provvedimento ha indubbiamente una valenza storica giacché sin qui il moltiplicatore era deciso annualmente dal Municipio, in base agli art. 110 (competenza) e 162 (elementi computabili, preventivo dell'anno e capitale proprio) della Legge organica comunale (LOC) del 1987. I media in questi ultimi mesi hanno informato a più riprese sull'esito del ricorso di Giorgio Ghiringhelli, relativo al Comune di Losone, che si era rivolto al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) sostenendo che la norma fissata nella LOC, e sin qui mai contestata, contrastava con i principi del diritto riferiti alla competenza degli organi comunali. La decisione del TRAM, favorevole al ricorrente, non è stata impugnata per cui è definitiva. Il Consiglio di Stato ha avviato già lo scorso mese di marzo la consultazione per la necessaria modifica della LOC, formalizzata poi al Gran Consiglio con il messaggio no. 6498. Consiglio di Stato e Gran Consiglio hanno adottato una soluzione transitoria, quella del Decreto legislativo (DL) urgente (valido un anno), poiché l'oggetto in esame tocca degli aspetti assai delicati e che richiedono attenta ponderazione, quale ad esempio la facoltà di promuovere una domanda di referendum contro la decisione del Legislativo.

A titolo informativo, il Consiglio di Stato ha approvato in data 7 settembre 2011 il messaggio no. 6527 riguardante le nuove disposizioni sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale che vanno a modificare alcuni articoli della LOC e della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale. E' in particolare stabilito, riservate le decisioni del Parlamento, quanto segue:

- ✓ la proposta del Municipio -sottoposta per esame e rapporto alla Commissione della gestione- interviene, di regola, in concomitanza al licenziamento del preventivo del Comune, comunque al più tardi entro il 31 maggio dell'anno di riferimento;
- ✓ la Commissione della gestione e il Consiglio comunale hanno la possibilità di modificare il moltiplicatore con un margine di cambiamento di +/- 5 punti rispetto al parere del Municipio, se l'emendamento è valutato nei suoi aspetti finanziari;
- ✓ per salvaguardare la via democratica, è data facoltà agli Enti locali di prevedere nel Regolamento comunale l'eventualità del referendum facoltativo entro il 30 settembre.

QUADRO LEGISLATIVO

Le imposte comunali sono disciplinate nel nostro Cantone dalle disposizioni della parte nona della Legge tributaria (LT) del 21 giugno 1994. In virtù di queste disposizioni, i Comuni prelevano un'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, un'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche, un'imposta immobiliare e un'imposta personale (art. 274 cpv. 1) e partecipano inoltre all'imposta alla fonte prelevata dal Cantone conformemente agli art. 104-122 LT sul reddito determinante delle persone fisiche e giuridiche (art. 274 cpv. 2). L'imposta comunale è riscossa in base alle classificazioni per l'imposta cantonale del medesimo anno ed è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base. La definizione del moltiplicatore e le modalità di calcolo del medesimo sono stabilite dall'art. 162 della Legge organica comunale (art. 276 LT). L'intimazione dell'imposta comunale avviene per iscritto e deve indicare almeno l'ammontare dell'imposta cantonale, il moltiplicatore, l'imposta immobiliare e, per le persone fisiche, quella personale (art. 295 LT).

Secondo l'art. 162 LOC, il moltiplicatore è il rapporto percentuale tra il fabbisogno e il gettito dell'imposta cantonale base (cpv. 1). Esso è stabilito annualmente dal Municipio - dopo l'approvazione del conto preventivo dell'anno, ma al più tardi entro il 31 dicembre - aggiornando, se necessario, il fabbisogno di preventivo, tenendo conto dell'ammontare del capitale proprio e deducendo l'imposta personale e l'imposta immobiliare (cpv. 2). Questa competenza dell'Esecutivo comunale è peraltro stabilita anche dall'art. 110 cpv. 1 lett. a LOC, che assegna al Municipio, nell'ambito dell'amministrazione del Comune, la funzione specifica di allestire ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e di determinare il moltiplicatore d'imposta.

SENTENZA 10 FEBBRAIO 2011 DEL TRAM (no. 52.2009.236)

Con questa sentenza, il TRAM ha accolto il ricorso interposto da Giorgio Ghiringhelli contro la risoluzione 2 giugno 2009, no. 2758, del Consiglio di Stato ed ha annullato, con questa risoluzione, anche le pregresse decisioni dell'11 settembre 2007 e del 3 febbraio 2009 con cui il Municipio di Losone aveva fissato il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno fiscale 2007 al 75% e per l'anno fiscale 2008 all'85%; il Tribunale cantonale amministrativo ha altresì rinviato gli atti al Municipio *“affinché, una volta che il parlamento avrà adottato le necessarie modifiche legislative, dia avvio all'iter procedurale per la determinazione del moltiplicatore d'imposta 2007 e 2008”*.

Il TRAM ha ritenuto in sostanza che la delega prevista dall'art. 162 LOC lascia al Municipio un margine di apprezzamento troppo esteso nella determinazione dei fattori di calcolo dell'imposta comunale ed è pertanto incompatibile con i principi dell'imposizione in materia fiscale sanciti dalla Costituzione (dall'art. 127 Cost.) e in particolare con il principio di legalità (cpv. 1). La cerchia dei contribuenti, l'oggetto e le basi di calcolo dell'imposta devono infatti essere disciplinati da una legge in senso formale, adottata pertanto dal legislatore, e questa regola vale anche nel caso in cui quest'ultimo abbia delegato all'esecutivo la competenza di fissare il tributo: gli elementi essenziali dell'imposta devono essere regolati, in altre parole, dalla legge formale. Il TRAM, riferendosi anche a uno studio condotto dalla SUPSI, ha pure rilevato che la soluzione attualmente in vigore in Ticino rappresenta *un unicum* a livello svizzero, poiché in tutti gli altri Cantoni la competenza di fissare l'aliquota d'imposta a livello comunale spetta all'organo Legislativo. Non potendosi logicamente sostituire al legislatore cantonale, il TRAM ha quindi accertato la *“perlomeno parziale incostituzionalità dell'art. 162 LOC”* ed ha sollecitato Governo e Parlamento *“affinché modifichino su questo punto la legislazione cantonale in modo tale da renderla conforme a quanto sancito dall'art. 127 cpv. 1 Cost.”*

In riscontro a un'esplicita censura sollevata dal ricorrente, il Tribunale amministrativo ha pure esaminato le decisioni impugnate alla luce del divieto di retroattività, che è anch'esso un principio di rango costituzionale (art. 8 Cost.). Dopo aver ricordato che, secondo la giurisprudenza, si può parlare di effetto retroattivo in ambito tributario soltanto se l'obbligo fiscale è riconducibile a fatti che si sono prodotti prima dell'entrata in vigore della legge, esso ne ha dedotto che la risoluzione dell'11 settembre 2007 con cui l'Esecutivo di Losone ha fissato il moltiplicatore d'imposta per il 2007 secondo l'art. 162 cpv. 2 LOC non prestava il fianco, sotto questo profilo, a nessuna critica; l'altra risoluzione municipale - adottata il 3 febbraio 2009 per il periodo fiscale 2008 - appariva invece effettivamente lesiva del divieto di retroattività. D'altra parte, anche in materia tributaria, la retroattività non è a priori esclusa ed il relativo principio, collegato ai principi della prevedibilità e della certezza del diritto, non è assoluto. La retroattività, tuttavia, non deve soltanto essere prevista dalla legge e dettata da motivi pertinenti di interesse pubblico, ma dev'essere altresì ragionevolmente limitata nel tempo.

Le sentenze del TRAM, alla stregua del resto delle sentenze del Tribunale federale, vincolano soltanto le parti e in particolare quindi il Comune di Losone e il Comune di Rovio: esse hanno tuttavia un effetto indiretto poiché fanno, come si suol dire, giurisprudenza e consentono ai cittadini di prevalersene in un caso analogo. Palese è pertanto l'interesse di tutti i Comuni ticinesi ad una sollecita modifica della normativa cantonale, volta ad attribuire al Legislativo il compito di fissare il moltiplicatore o, eventualmente, a precisare e sostanziare il contenuto della delega all'autorità esecutiva prevista dagli art. 110 cpv. 1 lett. a e 162 cpv. 2 LOC. Allo stato attuale delle cose, qualsiasi contribuente potrebbe infatti insorgere contro la determinazione del moltiplicatore d'imposta decisa dal Municipio, prevalendosi di una violazione del principio di legalità sancito dall'art. 127 cpv. 1 Cost., ed ottenere già dal Consiglio di Stato (art. 208 LOC) l'annullamento della decisione municipale.

DECRETO LEGISLATIVO URGENTE

Il trasferimento della competenza di fissare il coefficiente d'imposta comunale dall'autorità esecutiva a quella legislativa - che comporterà un cambiamento di mentalità, poiché i moltiplicatori sono stabiliti nel nostro Cantone dai Municipi da sempre o, quantomeno, sin dalla vigenza della vecchia LOC del 1950 - può essere oggetto di approcci diversi, non è suscettibile di una soluzione univoca e non dev'essere liquidato alla leggera. Alcuni aspetti permangono delicati e richiedono ulteriori approfondimenti: basti pensare alla referendabilità della relativa decisione del Consiglio comunale, eventualmente introdotta per regolamento dal Comune medesimo, alla reale e concreta possibilità di fissare il moltiplicatore in concomitanza con l'approvazione del preventivo, alla data limite entro la quale esso deve comunque essere determinato al fine di poterne disporre in tempo utile, in ossequio al principio di non retroattività, o ancora alla facoltà di presentare emendamenti rispetto alla proposta municipale in sede di Commissione della gestione o di seduta dell'Assemblea comunale o del Consiglio comunale, da parte di singoli cittadini o consiglieri. D'altra parte, la modifica della legislazione cantonale imposta dalle sentenze del TRAM allo scopo di renderla conforme ai principi dell'imposizione fiscale e in particolare a quello di legalità (art. 127 cpv. 1 Cost.) ha anche assunto una certa urgenza poiché il moltiplicatore d'imposta 2011 deve per principio essere fissato con decisione definitiva cresciuta in giudicato entro il 31 dicembre, pena la violazione del divieto di retroattività. Ora, per dare alle Assemblee e ai Consigli comunali la possibilità di stabilire il moltiplicatore di quest'anno in tempo utile e procedere di conseguenza al calcolo e al prelievo dell'imposta comunale (art. 274-276 LT), si giustifica di far capo alla clausola d'urgenza prevista dagli art. 43 Cost. e 83 LGC/CdS.

Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale

(del 21 giugno 2011)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 25 maggio 2011 n. 6498 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 8 giugno 2011 n. 6498R della Commissione della legislazione,

decreta:

Scopo	Art. 1 Il presente decreto legislativo definisce le competenze e i criteri per la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale.
Definizione e competenze	<p>Art. 2 ¹Il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del Comune.</p> <p>²L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di imposta al più tardi entro il 31 ottobre.</p> <p>³Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se la modifica è stata valutata dalla Commissione della gestione.</p> <p>⁴Il moltiplicatore d'imposta non può in ogni caso essere oggetto di mozione.</p> <p>⁵La decisione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.</p> <p>⁶Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente; è riservato l'art. 3.</p>
Criteri di fissazione del moltiplicatore e intervento del Consiglio di Stato	<p>Art. 3 ¹Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5.</p> <p>²In casi eccezionali, il Consiglio di Stato può modificare d'ufficio il moltiplicatore se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune, in particolare quando non sono più rispettate le condizioni dell'art. 158 cpv. 5.</p>
Sospensione di articoli della Legge organica comunale del 10 marzo 1987	Art. 4 Con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sospesi l'art. 162 LOC e l'art. 110 cpv. 1 lett. a LOC per quanto riferita alla competenza municipale di fissare il moltiplicatore d'imposta.
Entrata in vigore	<p>Art. 5 ¹Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹⁾</p> <p>²Esso perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d'urgenza.</p>

Publicato nel BU **2011**, 350.

¹⁾ Entrata in vigore: 28 giugno 2011 - BU **2011**, 350.

INDICAZIONI SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Nel merito della procedura applicabile per l'anno 2011 riportiamo le considerazioni inviate ai Municipi da parte della Sezione degli enti locali in data 30 giugno 2011.

Competenza e termini di decisione

La competenza a decidere sul moltiplicatore è stata attribuita al Consiglio comunale. Per il moltiplicatore 2011 questa decisione dovrà intervenire entro il 31 ottobre 2011. Tale termine tiene conto dei tempi tecnici ragionevolmente necessari per esperire l'iter procedurale e giungere in tempo utile ad approvare il moltiplicatore per il 2011.

E' nondimeno prevista una disposizione stante la quale se il moltiplicatore d'imposta non dovesse essere stabilito in tempo utile (ovvero con decisione definitiva entro il 31 dicembre), fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente art. 2 cpv. 6 DL senza che sia necessaria una nuova determinazione degli organi comunali.

La decisione del Legislativo sul moltiplicatore sarà immediatamente esecutiva (art. 2 cpv. 5 DL). Un ricorso al Consiglio di Stato contro la medesima è quindi sprovvisto dell'effetto sospensivo. Per il moltiplicatore 2011 la decisione non soggiacerà al referendum facoltativo.

Proposta di moltiplicatore e procedura

Al Municipio compete proporre al Legislativo la percentuale di moltiplicatore, attraverso apposito messaggio municipale. La proposta dovrà essere motivata con tutte le opportune valutazioni e previsioni d'ordine finanziario. Il messaggio dovrà essere licenziato al più tardi entro 30 giorni prima della seduta del Consiglio comunale e seguire l'usuale iter LOC, in particolare sul medesimo dovrà esprimersi con rapporto la Commissione della gestione. E' pure aperta alla Commissione della gestione rispettivamente a singoli consiglieri comunali la facoltà di proporre, in sede di esame del messaggio municipale, una proposta alternativa di moltiplicatore (controproposta, emendamento) rispetto a quella municipale. La questione è però assai delicata e sensibile. Toccare anche di pochi punti un moltiplicatore richiede serie e approfondite valutazioni prima di tutto tecniche, fermo restando che l'obiettivo imprescindibile è quello dell'equilibrio delle finanze comunali.

A garanzia di un minimo di approfondimento è quindi stato stabilito il principio secondo il quale il Legislativo può decidere una proposta di moltiplicatore diversa da quella municipale, solo a condizione che la stessa sia stata valutata nei suoi aspetti finanziari essenziali dalla Commissione della gestione (cfr. art. 2 cpv. 3 DL); ciò nel rapporto commissionale o eventualmente con parere (indicazione) successivo prima o durante la seduta di CC. La procedura dell'art. 2 cpv. 3. DL va considerata quale iter speciale, in deroga all'ordinaria procedura dell'art. 38 cpv. 2 LOC per gli emendamenti in sede di legislativo. Da notare inoltre che è tralasciata la differenziazione fra proposta di modifica sostanziale e marginale prevista dall'art. 38 cpv. 2 LOC, di difficile definizione nell'ambito del moltiplicatore. Il moltiplicatore d'imposta non potrà invece in ogni caso essere oggetto di proposta di mozione (art. 2 cpv. 4 DL).

Criteri per la fissazione del moltiplicatore

La proposta municipale di moltiplicatore (o eventualmente le controproposte in sede di Legislativo), così come la relativa decisione del Consiglio comunale, devono tener conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 LOC, in particolare delle regole per il capitale proprio, degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5 (cfr. art. 3 cpv. 1 DL). E' già così oggi per la decisione municipale sul moltiplicatore.

Il concetto dell'equilibrio finanziario è ulteriormente precisato dall'art. 2 Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (Rgfc), dove si rileva che il conto di gestione corrente va pareggiato a medio termine.

Come finora, il moltiplicatore non deve quindi essere legato automaticamente alla copertura del fabbisogno di preventivo, ma può rimanere un vero e proprio "moltiplicatore politico" che tiene in considerazione anche una certa stabilità dell'imposizione fiscale. Il tutto ruota in definitiva attorno alla presenza di capitale proprio che permette di assorbire eventuali disavanzi e ciò in relazione al fatto che il fabbisogno di preventivo, così come il gettito d'imposta cantonale base del Comune stimato in tale occasione, possano divergere anche in modo sostanziale da quanto risulterà poi a consuntivo. In questo senso, la LOC fornisce gli estremi del concetto di equilibrio a medio termine nella misura in cui il capitale proprio non può superare l'importo di un gettito di imposta cantonale base (art. 169 cpv. 2 LOC) rispettivamente non può essere negativo (eccedenza passiva) per più di 4 anni (art. 158 cpv. 5 LOC). Entro questi estremi è lasciato peraltro al Comune un ampio margine nella fissazione della pressione fiscale, che sarà quindi fatta dipendere da argomentazioni di politica finanziaria (livello di spesa, programma di investimenti, presenza di riserve capitale proprio, attrattiva fiscale, ecc.).

Vigilanza del Consiglio di Stato

Per evitare che "errori" di valutazione degli organi comunali possano causare al Comune gravi problemi finanziari, il Decreto legislativo prevede uno specifico disposto di vigilanza che consente al Consiglio di Stato di intervenire sul moltiplicatore d'imposta in casi eccezionali, se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune (cfr. art. 3 cpv. 2 DL).

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE

Il Municipio ha attentamente valutato la questione. Per la determinazione del moltiplicatore d'imposta 2011, per vostro orientamento, alleghiamo la proiezione finanziaria 2011/2014. Si è optato per questo strumento di lavoro poiché sufficientemente attendibile per formularvi la proposta. Informiamo già sin d'ora che il Municipio intende procedere, dopo le elezioni comunali, all'elaborazione del piano finanziario 2012/2016 -tramite un consulente esterno da definire- con la possibilità di tenerlo aggiornato da parte dei servizi finanziari per disporre, vista la volatilità di alcune poste (gettito, sopravvenienze, contributi al Cantone, ecc.), di dati possibilmente attendibili.

Accertamento gettito cantonale 2008

L'accertamento cantonale del gettito per l'anno 2008 (ultimo dato ufficiale a disposizione), come da pubblicazione sul Foglio ufficiale del 15 luglio 2011, si attesta a CHF 7'503'650.00. Lo stesso comprende alcune poste straordinarie che verosimilmente non si ripeteranno. Inoltre, la situazione congiunturale difficile, legata in particolare alla forza del franco svizzero, induce il Municipio a rivedere le basi di calcolo all'origine dell'allegata proiezione 2011/2014.

Il gettito cantonale base preso in considerazione nella proiezione per l'anno 2011 è esposto per una cifra di CHF 7'200.000.00 con un'indicizzazione annua del 2%.

Soprapvenienze per imposte degli anni precedenti

Le sopravvenienze si realizzano quando le emissioni d'imposte di un determinato anno superano quanto previsto e contabilizzato con il consuntivo dell'anno stesso. I ricavi per imposte si compongono infatti di:

- richieste di acconto e conguagli emessi durante l'anno;
- valutazione dei conguagli da emettere nei prossimi anni.

Quale prospettiva al 31 dicembre 2011, dalle informazioni attualmente in nostro possesso, prevediamo entrate per sopravvenienze pari a CHF 800'000.00. Anche per il 2012/2014 dovremmo poter beneficiare d'incassi per imposte degli anni precedenti.

Va comunque rimarcato che, considerati i probabili disavanzi d'esercizio, la valutazione del gettito dovrà essere eseguita in modo oggettivo -effettiva previsione secondo i dati che avremo a disposizione- per non caricare ulteriormente le perdite. La consueta prudenza (che caratterizza l'azione di parecchi esecutivi ticinesi) dovrà essere allentata; di conseguenza questi introiti straordinari si ridurranno notevolmente.

Ammortamenti beni amministrativi

In vigore dal 1.1.2009, il Parlamento ha approvato un graduale aumento del tasso minimo d'ammortamento al 10% da attuarsi entro il 2013. Data la difficoltà di supportabilità per alcuni comuni, il termine per assecondare la nuova norma, a seguito di un'iniziativa parlamentare, è stato posticipato in questi limiti: 8% entro il 2014, 10% entro il 2019.

Rammentiamo che il nostro Comune ammortizzava l'allora minimo legale del 5%. A seguito della decisione del Gran Consiglio, il Municipio aveva stabilito di incrementare quest' aliquota dell'1% ogni anno. A preventivo 2011 il tasso d'ammortamento si attesta al 7.28%.

Dopo attenta riflessione il Municipio ha deciso di adeguare i tassi d'ammortamento, già per l'anno 2011, proponendo un aggiornamento del preventivo come da MM 7/2011, per attestare il tasso medio al 10%.

Questa nuova politica è orientata ad ammortizzare gli investimenti in tempi più brevi sgravando le future generazioni e generare di riflesso un miglior grado di autofinanziamento per gli importanti prospettati investimenti come le opere previste nel comparto delle scuole elementari e la costruzione-gestione della nuova casa anziani. Questi lavori sono considerati, nella proiezione 2011/2014, nella loro parte di avvio-realizzazione, poiché si concluderanno verosimilmente nel 2016. In agenda sono inoltre previsti altri fondamentali cantieri quale, in particolare, la via S. Gottardo.

Risultato d'esercizio

Questi cambiamenti (maggiori costi per ammortamenti legati anche ai prospettati investimenti, preventivate entrate per sopravvenienze) portano a un pareggio di bilancio nel 2011. Occorre inoltre rimarcare che per l'anno 2011 beneficiamo del conguaglio imposte alla fonte del 2010 di quasi CHF 600'000.00 -per recuperi d'imposta operati dall'Ufficio cantonale preposto e l'esposizione di un'entrata particolarmente interessante-, benefici che, verosimilmente, non si ripeteranno.

Per il periodo 2012/2014 il Municipio ritiene altresì che i disavanzi d'esercizio possono essere assorbiti dal cospicuo capitale proprio. D'altra parte non è proponibile una riduzione del moltiplicatore politico a fronte di queste perdite che incideranno ad ogni modo sull'aumento del debito pubblico pro-capite, se gli investimenti previsti saranno ovviamente autorizzati dal lodevole Legislativo.

PROPOSTA FISSAZIONE MOLTIPLICATORE IMPOSTA COMUNALE 2011

Ritenuto quanto sopra il Municipio propone di confermare il moltiplicatore politico al 72.5%, come si evince dal calcolo aritmetico riportato nella tabella alla pagina successiva. Per il periodo 2012/2014 rimandiamo al già citato allegato "proiezione 2011/2014".

Determinazione moltiplicatore aritmetico

Gettito previsto per il 2011 (100%)	7'200'000.00
Fabbisogno 2011 - aggiornato	6'200'000.00
./I. Imposta immobiliare comunale	220'000.00
./I. Imposta personale	30'000.00
Da coprire a mezzo imposte	5'950'000.00
Aliquota intermedia	82.64%
./I. Sopravvenienze - aggiornate	800'000.00
Fabbisogno con sopravvenienze	5'150'000.00
Moltiplicatore aritmetico 2011	71.53%

Il Municipio è convinto che la proposta del moltiplicatore per l'anno 2011 sia giustificata, in particolare considerati i citati importanti investimenti e ritiene pure sostenibile il medesimo moltiplicatore per il periodo 2012/2014 nonostante i disavanzi d'esercizio, assorbiti comunque dal capitale proprio.

L'Esecutivo, con questa decisione, manifesta ferma volontà di mantenere la stabilità della pressione fiscale per il periodo 2011/2014, seppur confrontati con importanti investimenti.

A dipendenza delle effettive opere che saranno avviate-realizzate (che equivalgono a un maggior costo per ammortamenti), fra qualche anno sarà sicuramente da ulteriormente valutare la situazione finanziaria del Comune (come detto l'amministrazione aggiornerà ad ogni modo il prospettato piano finanziario 2012/2016).

A disposizione per ogni ulteriore informazione, vi invitiamo a deliberare:

1. Il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2011 è fissato al 72.5%.

Allegata: tabella proiezione 2011/2014

MUNICIPIO DI SAVOSA

Il Sindaco
Raffaello Schärer

Il Segretario
Christian Barelli



Esame e rapporto: commissione della gestione